



Bolzano, 29/05/2025

Ai Dirigenti scolastici
Istituti comprensivi e pluricomprendivi
Scuole secondarie di II grado

Redatto da:
Settore organici
Tel.0471/411321
organici@provincia.bz.it

Per conoscenza Alle Organizzazioni sindacali della scuola

Ufficio Stipendi personale insegnante 4.8

Lavoro a tempo parziale, articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico), riduzione orario insegnamento, del personale docente ed educativo a tempo indeterminato
Anno scolastico 2025/2026

Si comunicano i termini entro cui i docenti a tempo indeterminato possono presentare per l'anno scolastico 2025/2026 le seguenti tipologie di domanda:

13 giugno 2025

- part-time/part-time su biennio scolastico/rientro a tempo pieno
- articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico)
- riduzione dell'orario di insegnamento prima del pensionamento

16 luglio 2025

- part-time contestuale all'aspettativa per prole

Le suddette domande vanno presentate al Dirigente scolastico della **sede di titolarità riferita all'1.09.2025** oppure, per i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.) al Dirigente scolastico dell'attuale scuola di servizio.

Si evidenzia quanto segue

Lavoro a tempo parziale:

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolamentato dall'art. 14 del Testo Unico dei CCP di data 23.04.2003. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta in misura non inferiore al 30% e non superiore al 90% del lavoro a tempo pieno.

Per i docenti di scuola primaria - classe – sostegno - ed. motoria - la percentuale è da calcolare su base di 22 ore, per tutti gli altri docenti la base di calcolo è 18 ore.



È possibile richiedere la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale da una percentuale ad un'altra.

Qualora il numero delle richieste sia superiore al 25% dell'organico dell'istituzione scolastica o ad altra percentuale fissata dal Dirigente, le domande saranno ammesse sulla base delle precedenze previste dalla normativa vigente (vd. art. 14, comma 8 TU 23.04.2003 e specifico modello).

Nell'assegnare le ore relative al rapporto di lavoro a tempo parziale si fa presente quanto segue:

- sono tenuti presenti i piani orari degli insegnamenti, la loro inscindibilità, l'organizzazione didattica e pertanto la **percentuale di lavoro richiesta è da considerarsi indicativa;**
- **sono assegnate solo ore intere e non comprensive delle ore aggiuntive** (una volta assegnate le ore di lavoro part-time, le ore aggiuntive relative alle maggiori prestazioni vengono calcolate separatamente in proporzione).

La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.

N.B

I docenti che in sede di **nomina in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025** hanno scelto uno **spezzone orario** devono presentare domanda se intendono proseguire con un rapporto di lavoro a tempo parziale, in alternativa a partire dal 01.09.2025 il loro rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo pieno.

Rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole

Il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole è regolamentato all'art. 31, allegato 4, del Testo unico dei CCP d.d. 23.04.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale docente avente diritto alla suddetta aspettativa per prole può optare per un lavoro a tempo parziale **non inferiore al 50% del lavoro a tempo pieno**. Possono accedere a questa forma di part-time anche i docenti già in part-time, che chiedano aspettativa per prole dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.

La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico.

Se l'aspettativa termina durante l'anno scolastico (es.: al compimento del 16° anno di età del figlio o per il raggiungimento della durata massima del periodo di aspettativa) il docente rimane in servizio a tempo parziale normale fino alla fine dell'anno scolastico.

A decorrere dall'anno scolastico successivo, concluso il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro di cui godeva in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), salvo la presentazione di una nuova richiesta.

Part-time su biennio scolastico

Tale forma di part-time può essere richiesta dal personale con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni.

Il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico. La prestazione di lavoro prevista nel biennio verrà svolta in un solo anno scolastico.

Non è prevista la revoca di tale forma di part-time una volta concessa.

I docenti che hanno in corso un contratto di part-time devono **revocare** il part-time prima di richiedere il part-time su biennio.



Articolazione pluriennale orario di lavoro (anno sabbatico)

L'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro è regolamentata dall'art. 16 del Testo Unico dei CCP di data 23.04.2003.

Il personale interessato può chiedere di fruire, nell'arco di un periodo quinquennale, di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:

- a) dal quarto anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 10 anni;
- b) dal terzo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- c) dal primo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.

Durante il periodo quinquennale al docente compete un trattamento economico ridotto all'80%.

I docenti che hanno in corso un contratto di part-time devono **revocare** il part-time prima di richiedere l'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro.

N.B. riguardante articolazione pluriennale orario di lavoro (anno sabbatico) e part-time su biennio:

- La **fruizione di istituti contrattuali con riduzione stipendiale** che richiedano l'emissione di specifico provvedimento, interrompe sia il quinquennio (articolazione pluriennale orario di lavoro) che il biennio (part-time su biennio).

Nel caso di fruizione di istituti contrattuali che prevedano invece una retribuzione piena non si procede all'interruzione del quinquennio o del biennio e non è richiesto alcun provvedimento tranne che in caso di fruizione di congedo per maternità.

- Fruizione del periodo di riposo nell'anno scolastico che precede il pensionamento

In merito si segnala che nel caso di fruizione del periodo di riposo nell'anno scolastico che precede il pensionamento, l'INPS ha sollevato delle criticità in merito, in quanto non essendoci prestazione lavorativa nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 agosto il docente è in anno di riposo e dal 1° settembre è in pensione) non sarebbe possibile riconoscere tale periodo ai fini pensionistici.

- Trasferimenti verso altra provincia

Nei confronti dei docenti che si trasferiscono fuori provincia subito dopo aver fruito del periodo di riposo nel primo anno del quinquennio o nel primo anno del biennio l'Ufficio stipendi procederà al recupero delle somme anticipate. In tal caso il periodo di riposo verrà considerato un'assenza senza assegni non valida ai fini pensionistici.

Riduzione orario di insegnamento prima del pensionamento

La riduzione dell'orario di insegnamento prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia è regolamentata dall'art 15 del Testo Unico dei CCP del 23.04.2003, sostituito dall'art. 1 del CCP del 15.04.2014.

Il personale interessato può chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia una riduzione dell'orario di insegnamento di norma fino a non meno del 75% dell'orario di insegnamento a tempo pieno.

La riduzione dell'orario di insegnamento può essere concessa solamente nel caso che venga presentata contemporaneamente la richiesta non revocabile di cessazione dal servizio.



Il personale docente, al quale viene concessa la riduzione d'orario, viene prioritariamente utilizzato in attività didattiche diverse dall'insegnamento curricolare o in altre attività aggiuntive e necessarie. A tal fine, il personale presta per ogni ora d'insegnamento, 1,9 ore di servizio.

Sarà cura dello scrivente Ufficio verificare insieme all'Ufficio Pensioni personale insegnante il possesso o meno dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia dei docenti che hanno avanzato richiesta di riduzione di orario. A seguito di esito positivo i dirigenti potranno concedere la riduzione di orario.

INDICAZIONI PER LE SEGRETERIE SCOLASTICHE

1. Da quest'anno, **in via sperimentale**, le **domande** presentate dai docenti e vistate dal Dirigente scolastico non saranno più trasmesse per interoperabilità, ma **andranno caricate in apposite cartelle in One Drive, condivise** direttamente dallo scrivente Ufficio con i Dirigenti scolastici, i quali potranno a loro volta condividere le cartelle con il personale di segreteria, entro i seguenti termini:

-16 giugno 2025 (part-time, rientro a tempo pieno, part-time su biennio, articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico), riduzione dell'orario di insegnamento);

-17 luglio 2025 (part-time contestuale all'aspettativa per prole).

N.B. Non deve essere caricato il modello specifico riguardante le precedenze.

2. **I decreti relativi a part-time contestuale all'aspettativa per prole, articolazione orario di lavoro (anno sabbatico), riduzione orario di insegnamento e part-time su biennio scolastico dovranno essere inviati per interoperabilità** al seguente indirizzo e-mail: organici@provincia.bz.it entro il **20 luglio 2025**.

Si fa presente che **con il programma Sch_Abs non è possibile elaborare i decreti di concessione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro, della riduzione dell'orario dell'insegnamento e del part-time su biennio. A tal fine si allegano fac-simili di decreti da poter utilizzare.**

3. **I contratti di part-time e di rientro a tempo pieno**, stipulati tra docente e Dirigente della scuola di titolarità – o di servizio nel caso in cui il docente non abbia titolarità o abbia ottenuto un'utilizzazione o assegnazione provvisoria, **dovranno essere inviati per interoperabilità e con mail unica** ai seguenti indirizzi: organici@provincia.bz.it; stipendi.insegnante@provinz.bz.it **entro il 5 settembre 2025**.

Si invitano i Dirigenti scolastici a diffondere la presente circolare tra il personale interessato.

La normativa e i **nuovi modelli di domanda** sono reperibili sul sito dell'Intendenza scolastica alla pagina [Orario di lavoro](#)

Cordiali saluti.

Il Direttore provinciale scuole
Vincenzo Gullotta
sottoscritto con firma digitale

Allegati:

Modello dichiarazione precedenze nel caso sia necessario elaborare una graduatoria dei richiedenti

Modelli di decreto per le segreterie scolastiche non elaborabili con il programma Sch_Abs:

Fac-simile part-time su biennio

Fac-simile concessione articolazione orario di lavoro del quinquennio + concessione periodo di riposo (anno sabbatico)

Fac-simile riduzione orario